

**STATUTO**  
**dell'Associazione non riconosciuta**  
**"ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO - ASSOCIAZIONE DI**  
**PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1**  
**DENOMINAZIONE**

E' istituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "*Codice del Terzo Settore*" o "*C-TS*") ed, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni attuative, l'Associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione:

**"ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO - ASSOCIAZIONE DI**  
**PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

(o in brevità, "**ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MARIA DEL PORTO -**  
**APS - ETS**").

**Articolo 2**

**SEDE**

L'Associazione ha sede in **Trani**.

L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata giusta delibera del Consiglio Direttivo e comunicata dal rappresentante legale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, qualora l'Associazione abbia ottenuto l'iscrizione allo stesso.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio Direttivo; il trasferimento della sede in un diverso Comune viene deliberato dall'Assemblea, trattandosi di modifica del presente Statuto, con le maggioranze all'uopo previste.

**Articolo 3**

**OGGETTO**

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e segnatamente:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici, dell'ambiente, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

il tutto anche attraverso la consultazione del proprio Archivio storico, riconosciuto di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004 giusta Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con le modalità ed i termini indicati nel predetto Decreto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie* e *strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. In particolare, l'Associazione può:

- esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale ed iniziative promozionali finalizzate ad autofinanziamento, osservando le disposizioni fiscali ed amministrative vigenti;
- svolgere attività editoriali, produzione di video, spettacoli, summer school, corsi di aggiornamento, laboratori di scrittura, corsi di formazione, workshop e seminari;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, svolgere attività commerciali, artigianali o agricole rivolte ai soci ed a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire e/o ricevere o concedere in locazione o in comodato beni mobili ed immobili, riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può intraprendere tutte le iniziative volte al raggiungimento delle finalità associative ritenute utili ed opportune e svolgere le sue attività in collaborazione con altri enti del Terzo Settore secondo le modalità e i termini di legge ovvero, nel rispetto della normativa vigente, con apposite convenzioni ovvero svolgere le proprie attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, nonché associarsi con altri enti. L'Associazione può aderire a raggruppamenti, anche temporanei, con enti territoriali, imprese, consorzi, organismi nazionali ed internazionali che operano con finalità analoghe.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Articolo 4**

##### **DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 5**

##### **RISORSE**

Le Associazioni di Promozione Sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ai sensi dell'articolo 16 del CTS e fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **TITOLO II**

#### **PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCIO DI ESERCIZIO - LIBRI**

#### **Articolo 6**

##### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie con l'esclusivo scopo di perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio si compone di un Fondo di Dotazione, strumentale al conseguimento e mantenimento della personalità giuridica, composto di beni mobili, immobili ed in genere utilità suscettibili di valutazione economica, che potranno ad essa pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni, o contributi da parte di enti pubblici o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, per effetto di acquisti, donazioni, eredità, legati, concessioni ed in qualunque altra forma, a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

Al fine di ottenere e conservare l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella consistenza prescritta dal CTS. Qualora risulti diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo di legge in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

#### **Articolo 7**

##### **ENTRATE**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote degli associati fondatori, dai versamenti ulteriori degli stessi associati e di tutti coloro che successivamente aderiscono all'Associazione;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dai contributi, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni in genere provenienti da enti, istituzioni, o da qualunque altro soggetto privato o pubblico, regionale, nazionale e comunitario, nonchè dagli introiti realizzati dallo svolgimento della sua attività.

#### **Articolo 8**

##### **DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, giusta quanto previsto dall'articolo 8 del CTS. Gli associati dimissionari ed esclusi non hanno quindi diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

#### **Articolo 9**

##### **BILANCIO DI ESERCIZIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; all'uopo va redatto il bilancio di esercizio annuale, con le modalità di cui all'articolo 13 del CTS. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Articolo 10**

##### **PUBBLICITA'**

Qualora l'Associazione abbia ricavi, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, primo comma, del CTS deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate per anno superiori agli importi indicati dall'articolo 14, secondo comma, del CTS, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

#### **Articolo 11**

##### **LIBRI SOCIALI**

L'Associazione deve tenere i seguenti Libri:

- il Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari, qualora essi svolgano la propria attività in modo non occasionale;

- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri sociali, previa motivata richiesta da indirizzare al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12**

### **REGOLAMENTI INTERNI**

Il Consiglio Direttivo può adottare un Regolamento di contabilità e di amministrazione ed ogni altro regolamento relativo alle varie attività dell'Associazione.

## **TITOLO III**

### **CATEGORIE DI ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORATORI**

## **Articolo 13**

### **ASSOCIATI**

Possono essere associati le persone fisiche, italiane o straniere, residenti nel territorio dell'Unione Europea, in numero illimitato, con il minimo prescritto dalla legge per ottenere e conservare la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Sempre con riferimento all'Associazione di Promozione Sociale, possono essere ammessi anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ovvero per le persone giuridiche, ragione sociale o denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, sede, nonché in ogni caso recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica) la dichiarazione di condividere le finalità e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti, ove predisposti.

Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata respinta. Entro i successivi trenta giorni, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

In nessun caso possono essere poste in essere discriminazioni nell'ammissione di nuovi associati.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

## **Articolo 14**

### **CATEGORIE**

Sono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

## **Articolo 15**

### **VOLONTARI**

I volontari svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Nel caso in cui il volontario svolga attività non occasionale per l'Associazione, va iscritto nell'apposito Registro, istituito ai sensi dell'articolo 17 del CTS.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **TITOLO IV**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI - RECESSO ED ESCLUSIONE**

## **Articolo 16**

### **DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere visione dei bilanci e consultare i Libri sociali.

A tale ultimo proposito, copia dei bilanci approvati deve es-

sere messa a disposizione degli associati presso la sede associativa al fine di consentire agli stessi di consultarli in ogni momento.

#### **Articolo 17**

##### **OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18**

##### **RECESSO ED ESCLUSIONE**

L'associato può recedere dall'Associazione in ogni momento.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare al Consiglio Direttivo.

Detto recesso ha efficacia dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la domanda di recesso, salva l'ipotesi in cui lo stesso Consiglio Direttivo riconosca, nel più breve tempo possibile, la sussistenza di una giusta causa che giustifichi la volontà di uscire dall'Associazione, nel quale caso il recesso produrrà effetto immediato.

L'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, qualora contravvenga agli obblighi di statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni assembleari, risulti inadempiente agli obblighi di versamento della quota associativa oppure in presenza di altri gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto con l'Associazione (a titolo esemplificativo, arrechi danni materiali e morali di una certa gravità, utilizzi un comportamento irrispettoso o un linguaggio scorretto verso l'Associazione e/o terzi, anche attraverso strumenti di comunicazione di massa). L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Avverso l'esclusione, l'associato può presentare ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 34 del presente Statuto, che si pronunzierà con decisione inappellabile, senza formalità di procedura, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la predetta decisione.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dal CTS, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di Pro-

mozione Sociale sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formulerà iscrizione in altra sezione dello stesso.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - ORGANO DI CONTROLLO**

##### **Articolo 19**

##### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo.

##### **Articolo 20**

##### **ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli associati è composta da tutti coloro i quali risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno 90 (novanta) giorni.

Ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, esprime un voto.

Hanno diritto di voto e di intervento in Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto non spetta ai componenti del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

##### **Articolo 21**

##### **COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli associati:

- a)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b)** nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)** approva il bilancio;
- d)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti;
- f)** delibera, se necessario, sul piano annuale di massima dell'attività dell'Associazione;
- g)** delibera sull'accettazione di eredità, lasciti, o donazioni;
- h)** approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- i)** delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- l)** delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dalle norme di funzionamento dell'Associazione, dai Regolamenti, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo o il Presidente sottopongono alla sua approvazione.

##### **Articolo 22**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è altresì convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata ai sensi dell'articolo 20 del Codice Civile.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità dei membri del Consiglio Direttivo o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un associato.

#### **Articolo 23**

##### **MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con PEC o posta elettronica ordinaria, all'indirizzo risultante dal Libro degli associati, e comunque con ogni altro mezzo reputato idoneo a garantire la ricezione dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, qualora gli argomenti da sottoporre alla decisione degli associati richiedano una risposta indifferibile, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita allorquando vi partecipino tutti gli associati risultanti dal Libro degli associati ed i membri del Consiglio Direttivo, nonché qualora tutti i componenti dell'organo di controllo o il Revisore, se nominati, siano presenti o informati (in tal caso devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, degli argomenti da trattarsi nel corso della stessa e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione) e nessuno si opponga alla trattazione di detti argomenti all'ordine del giorno.

E' ammessa la possibilità che gli associati partecipino all'Assemblea anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Articolo 24**

##### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente ed a seguire in caso

di ulteriore assenza o impedimento, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale deve essere specificato il nome del rappresentante e che deve essere conservata dall'Associazione. La delega può essere conferita anche ai membri del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'organo di controllo o al Revisore, se nominati. Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in allegato, l'identità dei partecipanti. Il verbale deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente in merito alla regolare convocazione ed al raggiungimento del quorum costitutivo ed in esso devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico da un notaio, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.

#### **Articolo 25**

##### **QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO**

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati iscritti all'associazione, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni delle norme di funzionamento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Articolo 26**

##### **- I -**

##### **CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) ed 11 (undici) consiglieri, nominati dal-

l'Assemblea degli associati per tre anni, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione di bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile per le cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dell'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

A tal proposito, è fatto obbligo ai consiglieri di astenersi dall'intraprendere attività o assumere incarichi per loro natura incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente ovvero al buon corso dell'attività.

I consiglieri devono altresì astenersi dall'agire qualora in conflitto di interessi con l'Associazione; in tali casi, devono informarne il Consiglio ed astenersi dall'esercitare il proprio diritto di voto. Si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli stessi saranno surrogati, attingendo dalla graduatoria dei non eletti, convocando l'Assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni; i consiglieri così nominati resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale è avvenuta la sostituzione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

## - II -

### PRESIDENTE

La firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nonché al procuratore, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati a maggioranza dai componenti del Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e scadono in sede di delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ovvero alla diversa scadenza eventualmente prevista all'atto della nomina.

Può altresì cessare dall'incarico per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa per gravi motivi dall'Assemblea a maggioranza dei presenti ed rieleggibile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni dei nuovi componenti del Consiglio e del Presidente.

## **Articolo 27**

### **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- sulla promozione ed attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato dall'Assemblea;
- sull'organizzazione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- sulla proposta di modificazione statutaria e sulla redazione del bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- sulla determinazione annuale della quota associativa;
- sulla redazione di un Regolamento interno, qualora ne ravvisi la necessità;
- sull'assunzione e sul licenziamento del personale, dei consulenti;
- sulla stipulazione di tutti gli atti inerenti la gestione del patrimonio e delle attività dell'Associazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stipulazione di mutui attivi o passivi, contratti, assunzione di partecipazioni, alienazione, permuta, acquisto di diritti reali su beni immobili, costituzione di fideiussioni ed altre garanzie, accettazione e/o rinuncia ad eredità, legati e donazioni;
- sulla partecipazione e costituzione di comitati promotori, consorzi, associazioni temporanee di scopo, contratti di rete o altre modalità simili o assimilate;
- sullo sviluppo e la gestione di iniziative regionali, interregionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie;
- sulle convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del CTS; lo stesso Consiglio ne determina altresì le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può altresì:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega;
- nominare uno o più procuratori negoziali, delegando ai medesimi, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- individuare la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari e seguire l'iter per la loro eventuale attribuzione;
- gestire l'amministrazione dell'Associazione relativamente ai proventi, con la possibilità per ciascun membro di avvalersi della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di personale amministrativo;
- pianificare le risorse dell'Associazione in relazione ai progetti approvati;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- nominare tra i consiglieri un responsabile della comunicazione interna che si occupi di informare periodicamente, a mezzo mail e/o newsletter, gli associati delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi che l'Associazione si prefigge di raggiungere;
- affidare la Direzione artistica degli eventi più importanti ad uno dei propri componenti che opererà per il perseguimento delle finalità istituzionali, in piena autonomia e con conseguente assunzione di responsabilità per la buona riuscita della manifestazione.

Esso si riunisce la prima volta entro quindici giorni dalla sua elezione.

#### **Articolo 28**

##### **CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno ed, in ogni caso, allorquando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti i consiglieri ed all'organo di controllo, ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

#### **Articolo 29**

##### **SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE**

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, ove nominati. In assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal consigliere anziano ovvero da quello designato a maggioranza dagli intervenuti.

### **Articolo 30**

#### **QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

### **Articolo 31**

#### **RESPONSABILITA'**

I componenti del Consiglio Direttivo sono solidamente responsabili verso l'Associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dalle norme di funzionamento ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile.

### **Articolo 32**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria qualora siano superati, per gli esercizi consecutivi indicati dalla legge, due dei limiti di seguito indicati previsti dalle norme tempo per tempo vigenti e relativi a:

- a)** totale dell'attivo patrimoniale;
  - b)** ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominati dell'Associazione;
  - c)** numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- Detto obbligo cessa se, per il numero di esercizi consecutivi prescritti dalla legge, i predetti limiti non vengono superati.

In tali casi, l'Associazione deve quindi nominare un Revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non occorre procedere alla nomina di un Revisore dei conti nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale in cui un suo componente sia già un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti prescritti dall'articolo 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Articolo 33**

### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio Direttivo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi, onde consentire la liquidazione dell'Ente secondo gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e secondo le norme del CTS. In ogni altro caso in cui il Consiglio non vi provveda, l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'Ente e ne dà comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo ed al Presidente del Tribunale ove ha sede l'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore presso il quale l'Ente è iscritto, affinché provveda alla liquidazione con le modalità innanzi indicate.

Quando lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze qualificate previste dalla legge, la stessa provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di loro pluralità, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili;
- a chi spetta la rappresentanza dell'Associazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

In tale ultimo caso, la nomina sarà immediatamente comunicata al Presidente del Tribunale, che provvederà altresì a dare comunicazione della chiusura della fase di liquidazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la conseguente cancellazione dell'Ente dal Registro.

Quanto al patrimonio residuo, lo stesso sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 34**

##### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli associati, tra gli associati stessi, circa l'interpretazione del presente Statuto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Trani la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Trani.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

#### **Articolo 35**

##### **RINVIO**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto Codice del Terzo Settore ed, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Firmato: Lucia Perrone Capano - MARIA FRANCESCA MAZZONI (sigillo)